

8.2.7.3.5. 7.4.02 - Strutture per servizi pubblici

Sottomisura: 7.4 - sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura

8.2.7.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi condotta ha messo in evidenza come la zona D) "Aree con problemi di sviluppo" sia nel suo complesso meno dotata di infrastrutture per servizi rispetto alle altre zone del territorio regionale. Pertanto per la permanenza della popolazione sul territorio e per migliorarne l'attrattività, sia per i cittadini che per i turisti, è necessario incentivare la realizzazione di infrastrutture in cui inserire i servizi pubblici mancanti o in fase di progressivo indebolimento di offerta.

Il tipo di operazione risponde al fabbisogno F24 "*Mantenere la qualità di vita ed i servizi per fronteggiare i mutamenti demografici*", contribuendo prioritariamente alla focus area P6B "*Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali*" prevedendo interventi di recupero di fabbricati pubblici e relative aree di pertinenza di importanza storica e architettonica da destinare a servizi pubblici o attività artistiche, culturali, educative e naturalistiche, così da rendere un territorio attraente per la popolazione ed i turisti anche mediante l'erogazione di servizi pubblici minimi ed attività di intrattenimento adeguate alle aspettative degli utenti.

In particolare saranno adeguati immobili da destinare a:

- centri per la protezione civile;
- strutture di welfare a favore delle fasce deboli diverse dalle strutture polifunzionali socio-assistenziali previste nel tipo di operazione 7.4.01;
- servizi in ambito culturale (musei, biblioteche, mediateche, centri polivalenti);
- centri di aggregazione, per il tempo libero e per lo sport.

8.2.7.3.5.2. Tipo di sostegno

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale calcolato su una spesa massima ammissibile.

8.2.7.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 21 "Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza" e successive modifiche ed integrazioni.

8.2.7.3.5.4. Beneficiari

I beneficiari dell'operazione sono: Comuni (singoli ed associati) ed altri Enti pubblici.

8.2.7.3.5.5. Costi ammissibili

Sono riconosciute le seguenti tipologie di spese:

- ristrutturazione/ampliamento di beni immobili;
- attrezzature e strumentazioni strettamente connesse al recupero dei manufatti edilizi e di arredo delle aree pertinenti quando di valenza funzionale, storica o documentale;

- sistemazione, adeguamento e miglioramento delle aree esterne di pertinenza degli immobili di cui al punto precedente;
- spese generali nel limite massimo del 10% delle spese ammissibili.

8.2.7.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

I progetti devono avere una spesa ammissibile non inferiore ad euro 50.000 e massima pari ad euro 500.000. E' facoltà dei richiedenti presentare progetti superiori al suddetto massimale fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detto limite massimo di spesa.

I beneficiari dovranno garantire che gli immobili ristrutturati saranno destinati per dieci anni all'erogazione di servizi pubblici o vincolati allo svolgimento di attività artistiche, ricreative, culturali, educative per la popolazione.

Il progetto deve rientrare nell'ambito di un piano di sviluppo comunale o sovraordinato.

Progetti in aree inserite in un programma di sviluppo locale Leader – ad esclusione delle aree che ricadono in zona A – o in aree rurali con problemi di sviluppo (zone D).

8.2.7.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I progetti saranno considerati prioritari secondo i seguenti principi:

- progetti realizzati all'interno di aree protette o Rete Natura 2000;
- progetti che prevedono il recupero integrale di un fabbricato e la relativa area di pertinenza;
- tipologia del servizio pubblico previsto;
- utenza potenziale del progetto;
- progetti presentati da Comuni in forma associata;
- progetti che intervengono su beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del Dlgs 42/2004 e s.m.i. o riconosciuti di valore storico-architettonico, di pregio storico-culturale e testimoniale dagli strumenti urbanistici.

Nei bandi di selezione degli interventi da ammettere a contributo sarà stabilita una soglia minima di punteggio che i progetti dovranno raggiungere per essere considerati ammissibili.

8.2.7.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

E' previsto un contributo pari al 100% della spesa ammissibile.

8.2.7.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

R3: Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica

Dal momento che la misura prevede come beneficiari anche enti che gestiscono le attività di controllo nell'ambito PSR (Unione di Comuni, Provincia o Regione), qualora la stessa amministrazione fosse sia beneficiaria che autorità di controllo, vi è un potenziale rischio di un conflitto di interessi.

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici.

L'operazione viene realizzata da beneficiari pubblici, pertanto sia nella fase di progettazione che in quella di realizzazione degli interventi devono essere rispettate tutte le norme definite a livello nazionale per i lavori pubblici. Tali norme sottopongono i

procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti per la realizzazione dei lavori.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari:

I criteri di ammissibilità o priorità sono enunciati nel PSR a livello di principi senza elementi oggettivi di quantificazione. Si rimanda alla fase di definizione dei criteri nei documenti attuativi la valutazione degli elementi di rischio per la controllabilità del principio per l'ammissibilità definito come "coerenza con la programmazione sociale e sanitaria locale e della Regione" e dei principi per la selezione che contemplano "servizi innovativi" e "utenza potenziale del progetto".

R9: Corretta gestione delle domande di pagamento

Rischio di richieste di pagamento non corrette da parte dei beneficiari: relativamente alle domande di pagamento, l'esperienza della precedente programmazione nell'ambito delle misure che prevedono la realizzazione di progetti complessi, ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere e per l'effettuazione della spesa.

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

Ai documenti attuativi sarà demandata la definizione di:

- criteri per valutare la coerenza con la programmazione sociale e sanitaria;
- requisiti minimi dell'intesa tra beneficiario e gestore per servizi;
- tipologie dei servizi;
- criteri che definiscono i servizi innovativi.

Sempre a tale fase è demandata la definizione di vincoli o impegni anche successivi al pagamento, quali impegni contrattuali tra beneficiario e gestore, altri obblighi gestionali legati al mantenimento in esercizio della struttura durante il periodo vincolativo, che dovessero essere connessi alla realizzazione del progetto. Su tutti questi aspetti la valutazione di controllabilità sarà ripresa sugli elementi di dettaglio.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato negli atti amministrativi di attuazione.

8.2.7.3.5.9.2. Misure di attenuazione

R3: Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica

In caso di enti beneficiari coinvolti anche nelle attività di controllo, il sistema di gestione e controllo individuerà una struttura organizzativa per lo svolgimento delle attività di controllo diversa e funzionalmente indipendente dalla struttura organizzativa che assume la competenza per la realizzazione del progetto.

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici.

In base a quanto stabilito dal reg. (UE) n. 809/2014 art. 48 par. 2, sulle domande di sostegno devono essere effettuati controlli amministrativi che garantiscano la conformità dell'operazione "con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici...". Saranno pertanto messe in atto procedure istruttorie che consentano una verifica amministrativa il

più possibile esaustiva delle procedure di individuazione dei fornitori adottate dagli enti pubblici beneficiari. A tale verifica sarà subordinata la decisione di concessione del finanziamento.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari:

Relativamente ai criteri di ammissibilità e di priorità di più complessa valutazione saranno definite regole oggettive di valutazione nelle disposizioni attuative.

R9: Corretta gestione delle domande di pagamento

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere e della spesa, al fine di ridurre il tasso di errore e revoca degli aiuti, saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabile, e in subordine sistemi gradualmente di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

Si prevede la predisposizione di procedure appropriate per gestire le richieste di pagamento che permettano di prevenire e individuare eventuali irregolarità o errori. ed evitare il rischio di effettuazione delle opere, della spesa e/o rendicontazione in modalità o in tempi non corretti.

R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I documenti attuativi definiranno gli elementi di dettaglio. Sarà svolta una fase successiva di valutazione di controllabilità contestualmente alla formulazione delle disposizioni attuative.

R11 Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

La struttura organizzativa sarà gestita dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore per le rispettive competenze. Le attività che saranno delegate o esternalizzate saranno oggetto di supervisione o di coordinamento diretto da parte di detti organismi.

8.2.7.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

In considerazione di quanto sopra riportato si ritiene che la gestione della misura, basata su un tipo di procedimento analogo a quello adottato in precedenza per la misura 322 del periodo di programmazione 2007/2013 possa attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase "di dettaglio" della valutazione di controllabilità nella fase di definizione dei documenti attuativi.

8.2.7.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.7.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'intervento finanziario massimo di euro 500.000,00 e la limitazione che si interverrà su immobili in zona D o in un programma di sviluppo locale Leader farà sì che gli interventi saranno di valenza esclusivamente locale per lo sviluppo territoriale rurale.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non applicabile.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.